

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 03/11/2025 n. 1431

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BRIGLIE FLUVIALI DI MISURA DELLA SORGENTE GORGOVIVO POSTE NEI COMUNI DI FABRIANO E DI SERRA SAN QUIRICO - SOGGETTO PROPONENTE L'INTERVENTO CONSORZIO GORGOVIVO - RICHIEDENTE: REGIONE MARCHE - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

VISTA la nota prot. n. 1176644 del 16/09/2025, pervenuta e registrata al ns. prot. n. 36822 del 16/09/2025 con la quale la Regione Marche ha trasmesso l'avvio del procedimento con l'indizione di una Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata in modalità asincrona relativamente al progetto finalizzato alla "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BRIGLIE FLUVIALI DI MISURA E MONITORAGGIO DELLA SORGENTE GORGOVIVO NEI COMUNI DI FABRIANO E SERRA SAN QUIRICO", proposto dall'Azienda Speciale Consorzio di Gorgovivo in rapporto al quale viene richiesto il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, relativamente all'intervento di MANUTENZIONE DELLE BRIGLIE FLUVIALI DI MISURA a monte ed a valle nel fiume Esino, site rispettivamente nei comuni di FABRIANO e di SERRA SAN QUIRICO;

VISTA La nota prot. n. 1377028 del 30/10/2025, della Direzione Ambiente e risorse idriche della Regione Marche, ns prot. n. 42779 del 30/10/2025, con la quale, nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta, viene stabilita una interruzione dei termini del procedimento ai sensi degli artt. 15-17 L. 241/90;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 40204 del 10/10/2025, redatta dal Responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, dalla quale risulta quanto segue:

“... che l'intervento ricade in una zona vincolata sia ai sensi degli art. 136, c.1, lett. c) e d), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” - D.M.31.07.1985 – Gola della Rossa” (c.d. Galassino) sia ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” art.142 c.1 lett. c) – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua, interessando la fascia di rispetto del fiume Esino - (c.d. Galasso acque).

I lavori proposti riguardano la realizzazione di un progetto denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BRIGLIE FLUVIALI DI MISURA DELLA SORGENTE GORGOVIVO” collocate lungo il Fiume Esino presenti appunto a monte e a valle della Sorgente Gorgovivo.

Le aree in oggetto ricadono nel Fiume Esino e sono ubicate rispettivamente nel Comune di Fabriano e Comune di Serra San Quirico, per quanto riguarda la briglia di monte e nel solo Comune di Serra San Quirico per la briglia di valle.

Le briglie oggetto di intervento vengono utilizzate per la misura dei dati idrologici in periodo di magra del Fiume Esino. Tali briglie servono, in particolare, a monitorare il comportamento della sorgente Gorgovivo e l'interscambio da quest'ultima al Fiume Esino.

La portata che la sorgente Gorgovivo immette nel corso d'acqua è, infatti, determinabile per differenza di deflussi fluviali misurati presso la briglia di monte e la briglia di valle. Nello specifico, le briglie di misura sono opere in c.a. poste trasversalmente al deflusso del fiume Esino, dotate di uno stramazzo centrale a soglia tarata in “parete grossa” e lateralmente da spalle e blocchi di ancoraggio alle sponde di alveo. Lo stramazzo centrale tarato permette la stima delle portate del corso d'acqua purché il flusso scorra totalmente attraverso lo stramazzo stesso senza sovrastare le spalle laterali della briglia.

La strumentazione attualmente installata in corrispondenza di entrambe le briglie è costituita da un misuratore di portata consistente, in particolare, in un traliccio metallico, poco a monte dello stramazzo centrale, in cui è posizionato un misuratore di livello esterno di tipo ad ultrasuoni che permette di misurare il livello istantaneo delle acque rispetto alla soglia dello stramazzo determinando la portata che sfiora dalla soglia centrale.

Le briglie attualmente risultano quasi totalmente interrate dai sedimenti; l'azione di erosione e di aggressione chimica (carbonatazione) delle acque fluviali, massimizzata durante gli eventi di piena ha, inoltre, determinato un progressivo deterioramento delle spalle laterali e dello scivolo delle briglie stesse.

Le briglie presentano il disfacimento del manto originario, realizzato in pietra calcarea annegata nel calcestruzzo, con formazione di solchi e scanalature nel calcestruzzo di sottofondo. Tali scanalature laterali inficiano la misura della portata nella soglia centrale di misurazione, in quanto una parte, seppur piccola, delle acque fluviali superano la briglia attraverso queste fessure laterali bypassando la soglia centrale di misurazione.

Sulla base degli obiettivi da conseguire e considerato lo stato dei luoghi, il presente progetto prevede la manutenzione e ristrutturazione delle briglie in oggetto nonché l'allargamento della gaveta centrale per aumentare il range di portate misurabili dalle briglie. Per quanto riguarda la manutenzione del corpo della briglia, viene previsto il rifacimento del manto il quale, come detto, presenta forti segni di ammaloramento.

In particolare, le spalle laterali saranno livellate e portate alla stessa quota pari a 156.74 m s.l.m. per la briglia di monte e 150.34 m s.l.m. per la briglia di valle, mantenendo quella dello stato di fatto e saranno inoltre risagomate come stramazzi a parete grossa.

Relativamente alla gaveta, per contenere e garantire il range di portate, rispettivamente per la briglia di monte fino a 3 mc/s e per la briglia di valle fino a 9 mc/s, sono previsti degli interventi di allargamento di quest'ultima fino a 10 m per la briglia di monte e a 14.5 m per la briglia di valle.

La quota dello stramazzo sarà mantenuta invariata rispetto allo stato di fatto, la gaveta di monte sarà quindi livellata alla quota di 156.34 m.s.m.m mentre la gaveta di valle alla quota di 149.74 m.

Le briglie saranno interamente rivestite: nella gaveta centrale si interverrà con un intervento di manutenzione del rivestimento esistente e sarà rivestita con acciaio INOX mentre le spalle saranno rivestite mediante pietra naturale estendendo tale rivestimento oltre che alla briglia di monte, ove la gaveta sulla base delle informazioni ricevute, era già protetta con un rivestimento in acciaio, anche a quella di valle.

Si prevede inoltre la sistemazione dell'alveo nelle immediate vicinanze delle briglie, in particolar modo, vengono previsti degli interventi di consolidamento dell'alveo e delle sponde laterali del corso d'acqua con opere di ingegneria naturalistica mediante l'utilizzo di massi ciclopici.

Si prevede inoltre l'installazione di un sistema di misurazione delle portate che attraversa l'alveo mediante una struttura aerea. Tale sistema sarà posizionato ad una quota sufficiente a garantire che non venga compromesso da un evento di piena con un Tempo di Ritorno di 200 anni.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati progettuali prodotti a corredo dell'istanza.

Considerato che:

- *l'intervento è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alla voce B22 - B.40 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- *le opere sono relative ad interventi di manutenzione di strutture esistenti, ormai deteriorate, e pertanto non comportano di fatto alterazioni del paesaggio esistente; anche il taglio selettivo della vegetazione sarà effettuato nel rispetto dell'equilibrio botanico-vegetazionale della vegetazione ripariale presente;*
- *gli interventi di consolidamento dell'alveo e delle sponde laterali del corso d'acqua saranno realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica; interventi che, dopo breve tempo, saranno completamente rinverditi e mimetizzati;*
- *l'intervento non produrrà, pertanto, una variazione del complessivo effetto percettivo e scenico dell'area soggetta a tutela, al contrario consentirà il ripristino degli elementi connotanti il paesaggio e degli aspetti morfologici alterati dell'ambito fluviale.*

Per quanto sopra esposto si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione

paesaggistica per la realizzazione dell'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BRIGLIE FLUVIALI DI MISURA DELLA SORGENTE GORGIVO" in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in linea con quanto proposto nel progetto:

- *per la realizzazione delle scogliere in massi ciclopici venga impiegata pietra locale.*”.

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 40204 del 10/10/2025 la scrivente Area ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la “*motivata proposta di accoglimento*” di cui sopra, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

PRESO ATTO del parere **favorevole con prescrizioni** espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 16062 del 30/10/2025, pervenuta e registrata al ns. prot. n. 42866 del 30/10/2025 in merito alla realizzazione dell'intervento in esame;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi in oggetto, proposti dall'Azienda Speciale Consorzio di Gorgovivo alla Regione Marche e ricadenti nei Comuni di FABRIANO e di SERRA SAN QUIRICO, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa alle norme in materia di procedimento amministrativo;
- l'art. 11 “*Semplificazioni procedurali*” del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 “*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*” entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 “*Autorizzazione*” del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- *i commi 5, 7 e 9 dell'art. 30 L.R. 30 novembre 2023, n. 19 relativi alle deleghe di funzioni all'Ente Provincia in materia di paesaggio;*
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli*

enti locali";

- il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente", della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 165 del 07/12/2023;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n.1193 del 23/9/2025 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, Funzionario Tecnico, a decorrere dal 01 ottobre 2025 e fino al 31 dicembre 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV, di cui alla determinazione dirigenziale n. 819 del 23/06/2023 di conferimento;

ATTESO che il Responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BRIGLIE FLUVIALI DI MISURA DELLA SORGENTE GORGIVO", site nei Comune di FABRIANO e di SERRA SAN QUIRICO, sulla base dell'istanza presentata dall'Azienda Speciale Consorzio di Gorgovivo, trasmessa dalla Regione Marche con la nota prot. n. 1176644 del 16/09/2025, ns. prot. n. 36822 del 16/09/2025, nel rispetto dei contenuti della Relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio n. 40204 del

10/10/2025, trascritta in narrativa e che qui s'intende integralmente riportata, e delle prescrizioni dell'allegato parere della Soprintendenza ABAP-AN-PU prot. n. 16062 del 30/10/2025, pervenuto e registrato al ns. prot. n. 42866 del 30/10/2025 e che qui s'intendono riportate.

- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...”*.
- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”*.
- IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V. Di dare atto che i Comuni di FABRIANO e di SERRA SAN QUIRICO, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI. Di rammentare l'obbligo, per quanto riguarda la Tutela del Patrimonio Archeologico, di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevedono, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).



- VII.** Di rinviare, per la tutela archeologica, alle specifiche condizioni e prescrizioni per l'effettuazione della *“Verifica preventiva dell'Interesse archeologico”* - *Procedimento semplificato*, ai sensi D.P.C.M. n. 88/2022 ART. 6, stabilite dalla Soprintendenza ABAP-AN-PU nel parere n. 16062 del 30/10/25 allegato;
- VIII.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- IX.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- X.** Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Dipartimento Infrastrutture e Territorio – Direzione Ambiente e Risorse Idriche della REGIONE MARCHE, all'Ente ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI, ai Comuni di FABRIANO e di SERRA SAN QUIRICO nonché alla richiedente Azienda Speciale Consorzio di Gorgovivo.
- XI.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XII.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 03/11/2025

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI LUCIA



Provincia
di Ancona

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2025/1389